

Lo scorso 27 gennaio il Tribunale di Bergamo ha pronunciato una sentenza definitiva, depositata il 14/2, con la quale si condanna la Asl di Bergamo al rimborso delle spese sostenute da un ammalato di tumore della provincia di Bergamo, Alberto Feligioni, per curarsi con il Metodo Di Bella. La condanna comporta anche il pagamento degli interessi legali maturati, delle spese di giudizio e dell'onorario del perito nominato. Il caso, di per sé, non farebbe notizia, visto che sono ormai centinaia i provvedimenti consimili emessi da magistrati di tutta Italia. Sono le motivazioni della sentenza, a parte l'interesse della storia clinica – che peraltro richiama quella di parecchie analoghe situazioni – a suscitare giustificato clamore.

Il paziente era stato operato nel 1997 – lobectomia del polmone sinistro – per un adenocarcinoma polmonare. Nel 2000 il tumore si era ripresentato, ma i sanitari, considerata l'estensione della neoplasia ed un preoccupante quadro clinico, complicato dalla presenza di “broncopneumopatia cronica ostruttiva...enfisema polmonare...grave compromissione funzionale respiratoria”, avevano escluso perentoriamente qualsiasi percorso terapeutico, formulando, al momento della dimissione nell'agosto 2000, una prognosi infausta a breve termine. Il paziente stesso ha dichiarato: “Da quando faccio la cura Di Bella...il male è fermo. Prima mi avevano dato tre o quattro mesi di vita e mi avevano detto che, visto il peggioramento progressivo della malattia, non avevo speranze. Quando mi hanno dimesso dall'ospedale non mi hanno dato nessuna cura e mi hanno solo prospettato una terapia antidolore quando fosse stato necessario”. Invece Alberto Feligioni è vissuto, con una insospettabile qualità di vita, fino al 15 febbraio 2004: quindi tre anni oltre le più ottimistiche previsioni. I risultati del metodo Di Bella, prescritto da un medico di Milano, sono stati dunque nettissimi, nonostante che solo per alcuni mesi i due galenici contemplati, insieme ad alcune specialità farmaceutiche, nel Mdb (soluzione di retinoidi e melatonina coniugata), la cui corretta preparazione è sempre stata indicata dal Prof. Luigi Di Bella quale condizione essenziale per una adeguata attività della cura, siano stati acquistati presso uno dei farmacisti preparatori di fiducia del Fisiologo modenese.

Ma, come preannunciato, è la portata giuridica del provvedimento, estensibile e generalizzabile a casi analoghi, a costituire il motivo di maggior rilevanza, anche per il riflesso sanitario ed umano che può conseguirne. Esaminiamo l'iter giudiziario.

Il giudice, nel settembre 2002, aveva sospeso il procedimento, trasmettendone gli atti alla Corte Costituzionale, al fine di verificare se il DL del 1998, con il quale si escludeva che i farmaci del Mdb potessero essere dispensati gratuitamente dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale), contrastasse con l'art. 32 della Costituzione: l'articolo che sancisce il diritto alla salute quale diritto inalienabile della persona. La Corte Costituzionale ha risposto, con una ordinanza del 2003, di non ravvisare estremi di incostituzionalità della norma in questione, ma ha tenuto a precisare che la portata del D.L. sulla sperimentazione effettuata doveva “intendersi limitata alla sola fase della speciale sperimentazione”, invitando il giudice stesso al pieno esercizio dei suoi poteri “al fine di esercitare l'interpretazione maggiormente compatibile con i principi costituzionali”. Preso atto di questa autorevole disposizione, il Tribunale di Bergamo, con riferimento anche ad analoghe e precedenti sentenze della Suprema Corte, nonché di consolidata giurisprudenza della Cassazione, ha stabilito che, proprio per dare concreta e diretta attuazione all'art. 32 della Costituzione, il Giudice debba disattendere il prontuario farmaceutico, ponendo a diretto carico del SSN farmaci dimostratisi, in base a perizie medico legali, in grado di assicurare l'esercizio del suddetto diritto alla salute. Quindi, in presenza di “malattie ad alto rischio” che esigano terapia “di lunga durata”, visto che il diritto alla salute comprende obbligatoriamente il diritto economico alla somministrazione dei farmaci, il magistrato può porre gli stessi a carico del SSN previa disapplicazione del prontuario farmaceutico. Infatti – si legge nel testo del provvedimento – “...proprio per l'autorevole attestazione del CTU (un Professore Ordinario della facoltà di Medicina) nel caso specifico e per ragioni che la scienza

medica non ha ancora esplorato, il MDB ha apportato effettivamente un beneficio terapeutico per la salute del ricorrente, stabilizzando per un biennio la malattia e, alla ripresa della crescita neoplastica, rallentandone la progressione, con un ulteriore allungamento della sua speranza di vita". In sostanza, il magistrato ha detto: non intendo certo esulare dai miei compiti e sostituirmi ad organi sanitari istituzionali. Però, come servitore dello Stato e della giustizia, sulla base di esplicita e tassativa prognosi ospedaliera, di inequivocabili perizie medico legali, al paziente il MDB ha consentito, senza dubbio alcuno, di vivere altri tre anni con una qualità di vita invidiabile. Non spetta a me dare interpretazioni estensive né disattendere responsi ufficiali negativi, perché invaderei campi che non sono i miei, ma sul Sig. Feligioni il MDB ha avuto una sicura e rilevante efficacia terapeutica. Di conseguenza lo Stato, che deve tutelare la salute ed il diritto alla salute, deve farsi carico delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci (per la cronaca, nel caso richiamato, il Mdb comportava un esborso di circa 650 euro al mese).

A questo punto, spetterà alla professionalità ed alla coscienza degli 'addetti ai lavori' trarre le debite conseguenze da questo come da parecchie centinaia di altri...“casi aneddotici”. Ma intanto, da oggi, gli avvocati che assistono i pazienti che si curano con MDB ed i magistrati chiamati a pronunciarsi in merito, disporranno di un sicuro riferimento giurisprudenziale al quale fare riferimento. E non è poco.